

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2954

DEL 18/06/2012

Oggetto: **PSR 2007-2013, Mis. 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - Terza sottofase. Rigetto ricorso gerarchico ditta Spanu Angela Maria (CUUA SPNNLM54E57F272Q).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013, Mis.121 “Ammodernamento delle aziende agricole” - terza sottofase.
- PREMESSO** che il 01/02/2010 la Ditta Spanu Angela Maria ha presentato domanda di adesione alla suddetta misura;
- PREMESSO** che la domanda veniva inserita nella graduatoria unica regionale - terza sottofase, approvata con determinazione n. 1120 del 06/04/2010 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie;

PREMESSO che, con nota prot. n. 16445 del 26/10/2010, sono stati richiesti alla Ditta documenti ad integrazione della domanda, tra i quali una relazione dettagliata giustificativa del risparmio idrico pari o superiore al 25% dell'impianto di irrigazione ex ante progetto. La ditta non ha riscontrato la suddetta nota;

PREMESSO che, con nota prot. n. 3619 del 06/08/2010, notificata il 16/03/2011, il Servizio Territoriale dell'Oristanese comunicava all'interessato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza, per non aver dato riscontro alla richiesta di integrazione documentale del 26/10/2010. Il 25/03/2011 la Ditta riscontrava il preavviso trasmettendo la documentazione richiesta;

PREMESSO che, con nota prot. n. 7220 del 09/06/2011, notificata il 15/06/2011, l'Ufficio istruttore comunicava un'ulteriore preavviso di rigetto in quanto, a seguito di accertamento in loco e dalla verifica della documentazione trasmessa dalla ditta, è emerso che la stessa non ha giustificato un risparmio idrico del 25% rispetto al consumo del vecchio impianto. Pertanto il progetto non era finanziabile. Il 27/06/2011 la Ditta riscontrava tale secondo preavviso senza presentare memorie, bensì chiedendo un incontro chiarificatore in merito alla contestazione rivolta dall'Ufficio Istruttore, Tale incontro si è svolto con la partecipazione del tecnico di parte e i tecnici Argea. Tuttavia, all'incontro non sono seguiti elaborati tali a giustificare il risparmio idrico richiesto dal bando;

PREMESSO che, con nota prot. n. 16691 del 03/11/2011, notificata il 07/11/2011, il Servizio Territoriale dell'Oristanese trasmetteva alla Ditta la determinazione n. 5209 del 02/11/2011, nella quale comunicava il rigetto della domanda di contributo per le seguenti motivazioni: 1) "le osservazioni non sono accoglibili poichè non viene dimostrato il risparmio idrico pari o superiore al 25% del precedente impianto presente in azienda"; 2) "dagli esiti istruttori l'importo del progetto risulta inferiore all'80% dell'importo richiesto in domanda; 3) "comparto

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2954

DEL 18/06/2012

prevalente in termini di RLS come richiesto al punto priorità legato al settore produttivo è quello ortofrutticolo, pertanto la prevalenza degli interventi sono da considerare nel settore ortofrutta”; 4) “impianto di irrigazione non finanziabile pertanto non si riconosce il punteggio legato all'intervento in priorità alta”;

PREMESSO che, in data 06/12/2011, la Ditta ha impugnato con ricorso gerarchico il suddetto provvedimento. La Sig.ra Spanu contesta la decisione assunta dall'Ufficio istruttore evidenziando che il risparmio idrico è legato non al minore utilizzo della risorsa idrica, ma alla minore perdita della stessa dovuta alla minore percolazione nel terreno. Inoltre la Ditta, ai fini di determinare il risparmio idrico, espone una serie di considerazioni tecniche non suffragate da riscontri bibliografici, non dimostrando, quindi, il risparmio di almeno il 25% della risorsa idrica rispetto al vecchio impianto;

VISTO il par. 7, lett. J del bando il quale, tra gli investimenti ammissibili, prevede quelli “*finalizzati al risparmio dell'acqua irrigua*”. Inoltre, lo stesso paragrafo esclude “*dagli aiuti drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua*”;

VISTO il par. 13, “*procedure operative*”- punto e) - il quale prevede che “*nel caso in cui in sede istruttoria si riscontrino variazioni del progetto rispetto alla domanda, esso sarà ammesso solo se si verificano le seguenti condizioni: l'importo del progetto non sia inferiore all'80% dell'importo indicato in domanda*”;

CONSIDERATO che la Ditta non ha presentato una valida relazione tecnico-economica che dimostri il risparmio idrico, già richiesta dall'Ufficio istruttore in sede di preavviso di rigetto, e quindi non ha dimostrato la validità tecnica dell'intervento proposto;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2954

DEL 18/06/2012

CONSIDERATO che la Ditta in sede di ricorso gerarchico, in merito alla dimostrazione del risparmio idrico, ha ribadito quanto riportato nel Business Plan, non aggiungendo nulla di nuovo rispetto a quanto già dichiarato;

CONSIDERATO che dagli esiti istruttori l'importo del progetto risulta essere inferiore all'80% di quello richiesto in domanda;

CONSIDERATO che, essendo l'impianto di irrigazione non finanziabile, viene meno il riconoscimento del punteggio relativo alla priorità alta;

RITENUTO non accoglibile il ricorso, per le motivazioni sopra esposte;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 4462 del 11/06/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Spanu Angela Maria (CUUA **SPNNLM54E57F272Q**);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato